

Organizzazione costituzionale dello Stato

Lo Stato ha la qualità di persona giuridica e può intervenire nel mondo del diritto tramite soggetti che sono legittimati ad agire in suo nome e per suo conto

Organo

- Complesso di elementi di un ente ai quali è attribuita la funzione di costituire e manifestare la volontà giuridicamente propria dell'ente (Santi Romano)
- I soggetti che agiscono in nome e per conto dello Stato sono suoi organi (teoria del rapporto organico).

Organi costituzionali

- Fra gli organi dello Stato sono qualificati come organi costituzionali quelli che sono collocati al vertice in una posizione di superiorità rispetto a tutti gli altri e tra loro si presentano in rapporto di assoluta eguaglianza

Parlamento

- E' l'organo elettivo che incarna la democrazia rappresentativa. In base all'art. 55 Cost. è un organo:
- **costituzionale**: partecipa all'esercizio della sovranità attraverso la titolarità della funzione legislativa
- **complesso**: costituito da due organi elettivi e titolari delle stesse funzioni
- **rappresentativo**: rappresenta il popolo inteso come corpo elettorale da cui è eletto

Bicameralismo perfetto

- Camera e Senato sono su un piano di assoluta parità, sono eletti dal popolo con sistemi analoghi e condividono gli stessi poteri.
- *L'istituto della seconda Camera è prevalso nella Commissione (dei 75) per l'opportunità di doppie e più meditate decisioni, e pel contributo che può dare con un altro esame, nella sua diversa composizione e competenza, una seconda Camera. (Ruini, Intervento all'Assemblea Costituente)*

Differenze

Diverso elettorato attivo

- Diverso elettorato passivo
- Numero dei componenti
- Presenza di membri non elettivi al Senato

Elettorato

- Elettorato attivo (età minima per votare):
Camera dei deputati 18 anni, Senato della Repubblica 25 anni
- Elettorato passivo (età minima per essere candidato alle elezioni): Camera 25 anni, Senato 40 anni

Componenti e sede

- La Camera dei deputati è formata da 630 deputati e ha sede nel Palazzo di Montecitorio
- Il Senato della Repubblica è formato da 315 senatori eletti dal popolo e dai senatori a vita e ha sede a Palazzo Madama

Senatori a vita

- L'art. 59 Cost. dispone che il Presidente della Repubblica possa nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria con altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario
- Diventano senatori a vita gli ex- Presidenti della Repubblica, una volta concluso il loro mandato

Legislatura

- E' il periodo di tempo in cui il Parlamento resta in carica
- L'art. 60 Cost. afferma che Camera e Senato sono eletti per cinque anni
- A fine legislatura il Presidente della Repubblica deve sciogliere il Parlamento e indire le elezioni per formare le nuove Camere

Scioglimento anticipato delle Camere

- Si rende necessario quando in Parlamento diventa impossibile formare una maggioranza in grado di sostenere un Governo: il Capo dello Stato scioglie il Parlamento senza aspettare la fine della legislatura e indice nuove elezioni (elezioni anticipate) perché il corpo elettorale possa scegliere i propri rappresentanti

I parlamentari: le “guarentigie”

- La Costituzione prevede che i parlamentari, per poter svolgere liberamente il loro mandato, godano di determinate garanzie chiamate immunità parlamentari che riguardano le opinioni espresse e i voti dati, le immunità penali e il divieto di mandato imperativo

Art. 68 Cost.

- *I membri del parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni (insindacabilità)*
- Si intende salvaguardare la piena libertà di espressione del parlamentare ed evitare possibili condizionamenti
- Opinioni espresse fuori del Parlamento

Immunità penali

- Nessun parlamentare può essere sottoposto a misure restrittive della libertà personale senza l'autorizzazione della camera a cui appartiene
- Lo scopo dell'immunità parlamentare è impedire che i parlamentari vengano perseguiti per le loro opinioni politiche

Divieto di mandato imperativo

- Il Parlamento rappresenta il popolo italiano e il singolo parlamentare rappresenta tutti i cittadini non solo i suoi elettori
- La previsione dell'art. 67 Cost. per cui ogni parlamentare esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato garantisce che il parlamentare non sia sottoposto, nell'espletamento della sua attività, ad alcun vincolo, sia con gli elettori che lo hanno scelto, sia con il partito di appartenenza

Autonomia del Parlamento

- Autonomia regolamentare (art. 64 c. 1 Cost.)
- Autonomia finanziaria: ciascuna Camera ha il potere di decidere sull'impiego delle proprie risorse, delibera il proprio bilancio e il proprio consuntivo
- Autonomia amministrativa: ciascuna Camera ha il potere di stabilire l'organizzazione dei propri uffici amministrativi interni e di disciplinare la carriera giuridica ed economica dei propri dipendenti

Regolamenti parlamentari

- Ai sensi dell'art. 64 Cost. sono predisposti e approvati a maggioranza da ciascun ramo del Parlamento. Riguardano l'organizzazione e il funzionamento della Camera, la procedura di emanazione delle leggi e le modalità con cui vengono attuate le altre funzioni attribuite dalla Costituzione alle Camere

Organi previsti dai regolamenti

- Presidente e ufficio di presidenza: sono eletti dai parlamentari all'inizio di ogni legislatura
- Gruppi parlamentari: sono composti da un certo numero di parlamentari appartenenti a una medesima forza politica. I capigruppo collaborano con il presidente della propria Camera per la definizione dell'ordine del giorno e per un migliore svolgimento dell'attività parlamentare

Commissioni permanenti

- L'art. 72 Cost. stabilisce che ogni camera si articoli in commissioni permanenti, formate in modo tale da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari
- Sono 13 e sono divise a seconda della materia; contribuiscono a decentrare e snellire il lavoro parlamentare e svolgono un ruolo essenziale nel procedimento di approvazione delle leggi

Deliberazioni delle Camere

- Ciascuna Camera non può validamente deliberare se non è presente al momento del voto la maggioranza assoluta dei suoi componenti (*quorum costitutivo, numero legale*)

Le maggioranze nella votazione

- La maggioranza semplice richiede il voto favorevole della metà più uno dei votanti
- La maggioranza assoluta richiede il voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto al voto
- La maggioranza qualificata richiede un numero di voti superiore alla maggioranza assoluta

Durata

- Camera e Senato hanno una durata di cinque anni (artt. 60, 61 Cost.)
- *Prorogatio*: (art. 61, c. 2 Cost.) consente alle Camere scadute di esercitare alcuni poteri fino alla riunione delle nuove Camere. In tale periodo non si possono compiere atti di indirizzo politico ma solo quelli improrogabili e urgenti e gli atti dovuti (es.: si possono convertire in legge i decreti-legge)

Funzioni del Parlamento

- **Funzione legislativa:** è esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.)
- **Funzione di controllo:** consiste in un insieme di attività e procedure attraverso cui le Camere verificano l'azione del Governo e la sua rispondenza agli obiettivi stabiliti nelle leggi o in altri atti di indirizzo e comporta il potere di far valere la responsabilità politica dell'esecutivo mediante l'approvazione di una mozione di sfiducia

Strumenti del controllo parlamentare

- Il Parlamento esercita un controllo continuo e penetrante nei confronti del Governo
- Esso si realizza attraverso tre strumenti previsti dai regolamenti parlamentari: interrogazioni, interpellanze, e inchieste

Interrogazioni

- Consistono in domande scritte rivolte al Governo da uno o più parlamentari, o dal presidente di un gruppo, per sapere se un dato fatto sia vero, se il governo abbia informazioni in merito ad esso o se possieda elementi di conoscenza maggiori di quelli noti, se il Governo intenda intervenire, e in caso affermativo, con quali provvedimenti

Interpellanze

- Sono domande scritte rivolte da singoli parlamentari per conoscere i motivi della condotta del Governo su date questioni o i provvedimenti che l'esecutivo intende ulteriormente adottare
- Hanno un più spiccato carattere ispettivo rispetto alle interrogazioni

Inchieste

- Il potere di inchiesta è l'unica attribuzione di controllo spettante al Parlamento contemplata dalla Costituzione. All'art. 82 si stabilisce che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse, nominando Commissioni formate in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. A tali Commissioni sono riconosciuti gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria

Funzioni del Parlamento

- Funzione di revisione costituzionale
- **Funzione di indirizzo politico:** consiste nell'individuazione degli obiettivi che lo Stato deve perseguire; ne è contitolare insieme al Governo
- Funzioni elettorali (in senso lato): elegge il Presidente della Repubblica, 5 giudici della Corte Costituzionale, 8 componenti del CSM

Principali atti di indirizzo

- **Ordini del giorno:** istruzioni date al Governo per l'attuazione delle leggi
- **Risoluzioni:** sono votate dalle Commissioni e dirette a manifestare orientamenti o definire indirizzi su specifici argomenti
- **Mozioni:** consistono in richieste sottoscritte da uno o più Presidenti di gruppo, o da non meno di dieci membri della Camera o otto membri del senato, con le quali si intende promuovere un dibattito e una successiva deliberazione dell'assemblea su una determinata questione

... atti di indirizzo

- Legge di approvazione del bilancio: con essa il Parlamento concede al Governo il potere di svolgere la sua attività amministrativa sulla base delle disposizioni normative e contabili che esso ha deliberato

Il Governo

- E' l'organo posto al vertice del potere esecutivo
- Ha il compito di formare e attuare l'indirizzo politico e di dirigere l'attività della pubblica amministrazione. Svolge anche funzioni legislative (può emanare atti aventi forza di legge)

Organi del Governo

- Il Governo è un organo complesso in quanto formato da più organi con competenze autonome
- Organi necessari: sono individuati dall'art. 92, c. 1 Cost. (Presidente del Consiglio, Ministri e Consiglio dei Ministri)
- Organi eventuali: sono disciplinati da leggi ordinarie (Vice-presidente del Consiglio, Sottosegretari, Consiglio di Gabinetto, Comitati interministeriali)

Ministri

- La Costituzione rinvia alla legge ordinaria per fissare “il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri” (art. 95)
- Ne deriva che il numero dei ministri e dei ministeri è variabile a seconda delle esigenze del momento (si tratta di materie coperte da riserva di legge assoluta, in quanto possono essere disciplinate solo con legge)

Presidente del Consiglio

- Dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile, promuove e coordina l'attività dei singoli ministri, chiede alle Camere la fiducia, controfirma gli atti più importanti del Capo dello Stato, presenta alle Camere i disegni di legge di iniziativa governativa

Rapporti con altri organi costituzionali

- Il Presidente del Consiglio espone le dichiarazioni programmatiche, pone la questione di fiducia (con l'assenso del Consiglio) e presenta i disegni di legge di fronte alle Camere; sottopone al Presidente della Repubblica i disegni di legge da presentare alle Camere per la preventiva autorizzazione, nonché le leggi per la promulgazione e i decreti aventi forza di legge e i regolamenti per l'emanazione; solleva, su deliberazione del Consiglio, di fronte alla Corte costituzionale le questioni di legittimità costituzionale sulle leggi regionali e i conflitti di attribuzione con altri poteri dello Stato e con le Regioni

Consiglio dei ministri

- E' formato dal Presidente del Consiglio e dai ministri (organo collegiale). Ha il compito di garantire un indirizzo politico unitario all'azione di Governo, di stabilire gli obiettivi fondamentali dell'attività della pubblica amministrazione, di intrattenere i rapporti politici e di fiducia con il Parlamento
- Art. 2 l. n. 400/1988: ha il compito di determinare la politica generale del Governo e l'indirizzo generale dell'azione amministrativa
- Il Presidente presiede l'organo collegiale, lo convoca, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori

Rapporti del Presidente del Consiglio con i Ministri

Il Presidente del Consiglio ha il potere di:

- indirizzare ai Ministri direttive volte ad attuare le deliberazioni consiliari e a garantire la direzione della politica generale del Governo
- sospendere l'adozione di atti da parte dei Ministri competenti e di sottoporli al Consiglio dei Ministri
- istituire appositi Comitati di Ministri cui deferire l'esame di specifiche questioni

Ministri con portafoglio

- Svolgono sia funzioni di politica e di Governo, sia funzioni di natura amministrativa, essendo al vertice dei singoli ministeri, che sono le strutture burocratiche a cui è affidato il compito di attuare concretamente gli obiettivi e gli indirizzi della pubblica amministrazione. Inoltre hanno il compito di rappresentare il ministero e di redigere gli atti di maggiore rilevanza

Ministri senza portafoglio

- Svolgono funzioni solo politiche e tecniche, poiché non hanno sotto di sé un complesso apparato amministrativo ma solo limitate strutture composte da pochi dipendenti. In attuazione del d. lgs. 300/1999 i compiti assegnati dalla legge ai ministri senza portafoglio sono assegnati al Presidente del Consiglio e da quest'ultimo ad essi delegati; diventano dunque collaboratori politici del Presidente

Sottosegretari di Stato

- Hanno il compito di coadiuvare il ministro nello svolgimento del suo incarico, solitamente attraverso il coordinamento di specifici settori

Comitati interministeriali

- Sono organi composti dai ministri competenti in un particolare settore al fine di coordinare meglio l'amministrazione nei campi di loro competenza.
- Tra i più importanti comitati interministeriali vi è il Cipe, che coordina gli indirizzi di politica economica

Art. 95 Cost.

- La Costituzione ha cercato di garantire l'unità e l'omogeneità dell'azione del Governo
- Principio collegiale: il Consiglio dei ministri, *collegialmente*, determina la politica generale del Governo
- Principio monocratico: il Presidente del Consiglio deve: dirigere la politica del Governo; mantenere l'unità di indirizzo politico; promuovere e coordinare l'attività dei ministri

Formazione del Governo

- Art. 92 Cost.: non specifica la procedura da seguire per cui si osservano norme consuetudinarie e convenzioni costituzionali
- Il procedimento di formazione, così regolato, si distingue in tre fasi: preparatoria, costitutiva, integrativa dell'efficacia

Fase preparatoria

- Consultazioni: il Presidente della Repubblica individua la personalità che nel contesto politico-parlamentare appare la più adeguata a formare il Governo
- Consultazioni necessarie: quelle dei Presidenti dei gruppi parlamentari, dei segretari di partiti e dei Presidenti delle Camere
- C. eventuali: di alcune personalità (ex Presidenti della Repubblica e del Consiglio)

Incarico

- Dopo le consultazioni il Presidente conferisce l'incarico di formare il governo ad una personalità che accetta **con riserva**. Il Presidente incaricato inizia personali consultazioni cercando di coagulare la più ampia maggioranza possibile attorno alla sua persona e al **programma politico** che intende realizzare
- Qualora le elezioni diano una chiara maggioranza ad una coalizione il Capo dello Stato non ha discrezionalità nella scelta dell'incaricato che sarà il leader dello schieramento vincente

Fase costitutiva

In caso di scioglimento positivo della riserva da parte del Presidente incaricato, il Capo dello Stato emana tre decreti presidenziali:

- di nomina del Presidente del Consiglio
- di nomina dei Ministri
- di accettazione delle dimissioni del Governo uscente che è restato in carica per lo svolgimento dell'o. amministrazione

Scelta dei Ministri

- Spetta sostanzialmente al Presidente del Consiglio
- Il Presidente della Repubblica può dare consigli non vincolanti mentre il rifiuto di accogliere la proposta del Presidente del Consiglio è ammesso solo in casi del tutto eccezionali

Fase integrativa dell'efficacia

- Art. 93 Cost.: il nuovo Governo entra in funzione con il giuramento (formula: “*Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell'interesse esclusivo della Nazione*”)
- Art. 94 Cost.: entro dieci giorni dal giuramento deve presentarsi di fronte alle Camere per ottenere la fiducia

Voto di fiducia

- Rappresenta, giuridicamente, il momento integrativo dell'efficacia del Governo
- Ai sensi dell'art. 93 Cost. il Governo assume le funzioni previo giuramento, senza fare riferimento alla fiducia delle camere. Per prassi costituzionale nel periodo che intercorre fra giuramento e fiducia il Governo si dovrebbe astenere dal compiere atti di indirizzo politico giacchè il Parlamento deve ancora pronunciarsi sul programma complessivo

Il Governo: il rapporto fiduciario

- Il Governo cessa dalla carica quando presenta le **dimissioni**
 1. o alla **scadenza naturale** della legislatura
 2. o per il **venir meno del rapporto fiduciario**
- 3. Le dimissioni possono essere
 - **obbligatorie** (venir meno della fiducia, iniziale o successiva)
 - **di rito** (elezione del nuovo PdR)
 - **facoltative** (mutati rapporti con il Parlamento)

Crisi di Governo

- Si apre la crisi quando il Governo perde la fiducia della maggioranza parlamentare e non è più in grado di operare perché le Camere si opporrebbero ad ogni sua iniziativa
- Si distinguono crisi parlamentari (sono determinate da un espresso voto di sfiducia del Parlamento) ed extraparlamentari (derivano da ragioni esterne al Parlamento: es. morte o impedimento permanente del Presidente del Consiglio; grave disaccordo fra i membri dell'esecutivo))

Mozione di sfiducia

- Dà luogo alla più tipica fra le crisi parlamentari. Ai sensi dell'art. 94 Cost., secondo e quinto comma, il voto di sfiducia deve scaturire da una mozione debitamente *motivata e sottoscritta* da almeno un decimo dei componenti di una Camera, con la quale si chiede alla Camera di appartenenza di aprire una discussione per poi giungere a una votazione che revochi la fiducia al Governo, costringendolo alle dimissioni. La mozione non può essere discussa se non siano trascorsi almeno *tre giorni* dalla sua presentazione e va votata per *appello nominale*

Verifica della fiducia

- Ai sensi dell'art. 94, comma 4, Cost. il voto contrario di una o entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa l'obbligo di dimissioni
- Tuttavia il Governo, qualora sia esposto a severe e sistematiche critiche o il parlamento abbia respinto uno o più provvedimenti governativi, può voler verificare se gode ancora della fiducia delle Camere
- Qualora l'esecutivo accerti che il parlamento non intende confermargli la fiducia è costretto a rassegnare le dimissioni nelle mani del Presidente della Repubblica

Questione di fiducia

- Può avvenire che il Governo consideri fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, che il parlamento voti favorevolmente un dato provvedimento
- In tal caso può porre, su quel provvedimento, la questione di fiducia, avvertendo così le Camere che in caso di voto sfavorevole, il Governo è intenzionato a dimettersi, aprendo la crisi
- La questione di fiducia vincola il Parlamento a votare, per il tramite del provvedimento governativo, la fiducia o la sfiducia al Governo

Crisi extraparlamentari

- Derivano da ragioni esterne al Parlamento
- Possono essere di natura non politica come nel caso di morte o grave malattia del Presidente del Consiglio, o politiche, come nell'ipotesi più diffusa in cui si verifici un grave disaccordo tra i membri dell'esecutivo, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività governativa

Rimpasto

- E' la sostituzione di uno o più ministri da parte del Presidente del Consiglio
- Il Presidente della Repubblica accoglie le dimissioni del ministro uscente ed emana il decreto di nomina del nuovo ministro proposto dal Presidente del Consiglio
- Il Governo così modificato nella sua composizione deve poi presentarsi alle Camere per la fiducia (art. 94, comma 3, Cost.)

Funzioni del Governo

- Funzione di indirizzo politico
- Funzione di alta amministrazione
- Funzione legislativa

Funzione di indirizzo politico

- Ai sensi dell'art. 95 Cost. il Presidente del Consiglio dirige la “politica generale”
- Si concreta nella fissazione delle linee fondamentali della politica nazionale
- E' una attività essenzialmente di scelta e di comando in cui si esprime il momento dell'autorità dello Stato.
- Spetta poi al Parlamento, concedendo o revocando la fiducia al Governo, valutare se l'indirizzo politico espresso dall'esecutivo sia in sintonia con gli interessi del popolo

Funzione di alta amministrazione

- E' il primo grado di attuazione dell'indirizzo politico nel campo amministrativo
- Viene svolta dai singoli ministri e si sostanzia, nell'applicazione, in ogni settore della Pubblica amministrazione, delle direttive impartite a livello politico dal Consiglio dei ministri

Responsabilità dei membri del Governo

- Responsabilità politica: rispondono politicamente dei loro atti, potendo essere confermati nel loro incarico o revocati mediante un voto di sfiducia delle Camere
- Responsabilità penale e civile secondo i principi comuni. Non godono di alcuna immunità nel nostro ordinamento

Il Presidente della Repubblica

- Tale organo è disciplinato nella Parte II, Titolo II, Cost. ma è ampio lo spazio lasciato a regole convenzionali e all'influenza svolta dalla personalità del titolare della carica
- La maggioranza della dottrina lo considera un organo imparziale di garanzia, chiamato a vigilare sul rispetto della Costituzione.

Relazione all'Assemblea Costituente

- Il Presidente della Repubblica è definito: *il grande consigliere, il magistrato di persuasione e di influenza, il coordinatore di attività, il capo spirituale più ancora che temporale della Repubblica*

Il potere politico del Presidente

- *Il capo dello Stato è un potere politico non nel senso che prende le decisioni fondamentali ma in un altro, non meno importante senso. Più precisamente egli:*
- *non prende decisioni politiche ma è in grado di influenzarle;*
- *non formula indirizzi, ma mantiene quelli esistenti o favorisce i nuovi che stanno emergendo;*
- *non “controlla” le decisioni attraverso i poteri di annullamento, ma lo fa facendo riflettere chi decide;*
- *non lancia crociate o dà spallate, ma consiglia e auspica;*
- *non rappresenta i governanti o, peggio ancora, una parte politica, ma la totalità della comunità nazionale*

Baldassarre

L'elezione

- Il Presidente è eletto dal parlamento in seduta comune, integrato da tre delegati per ogni Regione – uno solo per la Valle d'Aosta (art. 83 Cost.)
- Dura in carica sette anni e non sono previsti limiti alla sua rieleggibilità
- Per la votazione, a scrutinio segreto, è prevista la maggioranza di due terzi dei componenti l'assemblea per i primi tre scrutini; dal quarto scrutinio la maggioranza è ridotta alla metà più uno dei componenti (maggioranza assoluta)

Giuramento

- Una volta eletto presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi alle Camere in seduta comune

Requisiti

- Ai sensi dell'art. 84 Cost., per poter essere eletti Presidente della Repubblica occorre aver compiuto 50 anni ed essere nel pieno godimento dei diritti civili e politici
- L'Ufficio di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica

Cause di cessazione dalla carica

- Morte
- Scadenza del mandato
- Dimissioni: costituiscono una manifestazione personalissima di volontà del Presidente e si reputano atto irrevocabile non recettizio
- Impedimento permanente: si ha in seguito a malattia psicofisica tale da essere ostativa allo svolgimento dell'attività; può essere dichiarato dallo stesso Presidente o, in caso di impossibilità, dalle Camere in seduta comune

La supplenza

- Art. 86 Cost.: in ogni caso in cui il Presidente non possa adempiere le sue funzioni queste sono esercitate dal Presidente del Senato
- Art. 86, c. 2 Cost.: si è discusso sull'organo competente ad accertare l'impedimento. Si ritiene che tale accertamento deve spettare congiuntamente al Presidente del Consiglio, al Presidente del Senato e al Presidente della Camera

Poteri del Presidente

- Art. 87 Cost.
- Poteri di garanzia nei confronti delle Camere: sciogliere le Camere per indire nuove elezioni; inviare messaggi per richiamare l'attenzione su problemi di particolare rilievo per la vita nazionale; promulgare una legge o rinviarla alle Camere

Poteri di garanzia nei confronti del Governo

- Nominare Presidente del Consiglio e , su proposta di questi, i Ministri; emanare con D.P.R. i decreti aventi forza di legge e i regolamenti deliberati dal Governo; presiedere il Consiglio Supremo di Difesa; comandare le forze armate

Poteri di garanzia nei confronti della Magistratura

- Concedere la grazia (misura di clemenza individuale che elimina o riduce la pena)
- Presiedere il CSM
- Nominare 5 giudici della Corte Costituzionale

GRAZIA

- Nel diritto penale la **grazia** è un provvedimento di clemenza individuale, di cui beneficia soltanto un determinato condannato detenuto o internato, al quale la pena principale è condonata in tutto o in parte, con o senza condizioni, oppure è sostituita con una pena meno grave.
- A differenza dell'amnistia e dell'indulto, che si applicano ad una determinata categoria rispettivamente di reati e di condannati, la grazia si riferisce ad un singolo soggetto che si trovi in condizioni eccezionali di carattere equitativo o giudiziario.

Il potere di concedere la grazia

E' il Governo, tramite il Ministero di Grazia e Giustizia, che riceve la domanda di grazia, ne predisponde l'istruttoria e valuta se vi siano le condizioni per la concessione. Il Presidente della Repubblica decide se accogliere le proposte del Ministero.

Tecnicamente l'atto di grazia è un decreto, adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di Grazia e Giustizia e da questi controfirmato

Conflitto di attribuzioni

Si è molto discusso negli ultimi anni sulle caratteristiche dell'atto di concessione della grazia. La Presidenza della Repubblica è arrivata a sollevare il conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale avverso il Ministro della giustizia. La Consulta ha preso una decisione con sent. n. 200 del 3 maggio 2006 definendo il conflitto a favore del potere Presidenziale.

LA QUESTIONE

- Con la sentenza n. 200 del 2006, la Corte costituzionale ha deciso il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, sorto a seguito della nota del 24 novembre 2004 con la quale il Ministro della giustizia ha dichiarato di non dare corso alla determinazione del Presidente della Repubblica relativa alla concessione della grazia ad Ovidio Bompressi

SENTENZA

- Il 18 maggio 2006, la Corte costituzionale depositò la sentenza n. 200 sul potere di grazia e affermò, nella sostanza, che il Capo dello Stato ne era titolare non solo formale.
- Con la sentenza, infatti, la Corte costituzionale ha risolto il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nei confronti del Ministro della giustizia Roberto Castelli in relazione alla titolarità del potere di grazia.

POTERE DI GRAZIA

- Nella sentenza si legge che l'esercizio del potere di grazia risponde a finalità essenzialmente umanitarie e serve “a temperare il rigorismo dell'applicazione pura e semplice della legge penale favorendo l'emenda del reo e il suo reinserimento nel tessuto sociale”. Nella sentenza, la Corte sottolinea anche che l'istituto della grazia ha ora perso le connotazioni legate a “fini di politica penitenziaria” e ha recuperato la funzione di strumento destinato a soddisfare solo straordinarie esigenze umanitarie. Da ciò si deduce la necessità di riconoscere che, nell'esercizio del potere di clemenza individuale, il Capo dello Stato ha potestà decisionale perché organo *super partes* e “rappresentante dell'unità nazionale”, estraneo al “circuito” dell'indirizzo politico-governativo.

ATTO PRESIDENZIALE

- Nella sentenza, la Corte ha inoltre chiarito che spetta al Ministro svolgere l'attività istruttoria e comunicarne gli esiti al Capo dello Stato con le sue "proposte". Se il Capo dello Stato non condivide le valutazioni contrarie del Ministro, "adotta direttamente il decreto concessorio esternando nell'atto le ragioni per le quali ritiene di dovere concedere egualmente la grazia, malgrado il dissenso espresso dal Ministro".

Poteri di rappresentanza nazionale

- Art. 59 Cost.
- Accredita e riceve gli ambasciatori
- Ratifica i trattati internazionali, previa autorizzazione delle Camere quando occorre (art. 80 Cost.)
- Dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 78 Cost.)

Potere di esternazione

- Può prendere la parola in occasioni pubbliche, inviare messaggi alla nazione nelle ricorrenze, far conoscere il proprio pensiero attraverso interviste, prendere parte ad eventi luttuosi per mostrare solidarietà

LA CONTROFIRMA

Art. 89 Costituzione:

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai Ministri proponenti che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Controfirma = requisito di validità e rende irresponsabile il Presidente

Atti formalmente presidenziali

- Sono provvedimenti che vengono emanati dal Governo e a cui il Presidente conferisce veste ufficiale e validità con la sua firma.
- Vi rientrano provvedimenti dell'esecutivo (decreti, regolamenti ...), che hanno veste giuridica di *decreti del Presidente della Repubblica*

ATTI FORMALMENTE PRESIDENZIALI E SOSTANZIALMENTE GOVERNATIVI

- **1) emanazione degli atti governativi aventi valore (decreti legge; decreti legislativi; regolamenti governativi);**
- **2) atti di nomina dei funzionari dello Stato e altri atti (scioglimento dei consigli comunali e provinciali);**
- **3) promulgazione delle leggi = entro un mese dalla deliberazione parlamentare o entro un minor lasso di tempo (art. 73 Cost.);**
- **4) ratifica dei trattati internazionali (autorizzati con legge da parte delle Camere)**

Atti sostanzialmente presidenziali

- Atti che provengono dalla sola volontà del Capo dello Stato: messaggi alle Camere, nomina di senatori a vita e dei giudici costituzionali
- La decisione è del Presidente della Repubblica e la controfirma indica solo che il Governo non ha ragione per opporvisi

ATTI FORMALMENTE E SOSTANZIALMENTE PRESIDENZIALI

- **1) Atto di nomina dei senatori a vita (art. 59, comma 2 Cost.);**
- **2) Atto di nomina di 1/3 dei giudici della Corte costituzionale (art. 135, comma 1 Cost.);**
- **3) Rinvio delle leggi con messaggio motivato alle Camere per una nuova deliberazione = messaggio a contenuto vincolato = accompagnano l'atto di rinvio delle leggi alle Camere (art. 74 Cost.)**
- **4) Messaggi a contenuto libero alle Camere (art. 87 Cost.)**
- **5) Concessione della grazia (Corte costituzionale sent. n. 200/2006)**

ATTI COMPLESSI EGUALI = NECESSITA' DI UN CONSENSO ALLA PARI SUL CONTENUTO DELL'ATTO TRA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E GOVERNO

- **Sono:**
- **Atti formalmente presidenziali ma il loro contenuto deve essere deciso di accordo tra Presidente della Repubblica e Governo.**
- **Quali sono?**
- **1) nomina del Presidente del Consiglio dei ministri;**
- **2) scioglimento anticipato delle Camere**

Responsabilità del Presidente della Repubblica

- La responsabilità politica può essere istituzionale (implica un rapporto istituzionale tra due soggetti e la possibilità di uno di utilizzare strumenti di controllo fino alla rimozione della carica dell'altro – rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo) o **diffusa** (consiste nella facoltà di critica riconosciuta a tutti i soggetti politici che non comporta conseguenze istituzionali). Solo a quest'ultima è soggetto il Presidente della Repubblica

Responsabilità giuridica

- Art. 90 Cost.: non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione

I REATI PRESIDENZIALI FUNZIONALI

- **Alto tradimento = pregiudizio alla sicurezza e all'interesse nazionale, lesione dell'integrità dello Stato e delle istituzioni statali.**
- **Attentato alla Costituzione = violazione grave e volontaria delle norme costituzionali.**
- **Messa in stato di accusa da parte delle Camere in seduta comune con voto scrutinio e a maggioranza assoluta.**
- **Giudizio della Corte costituzionale in composizione integrata**

Reati presidenziali (art. 90 Cost.): alto tradimento e attentato alla Costituzione

**Comitato parlamentare
per i procedimenti di
accusa**

(istruttoria)


**Corte costituzionale
integrata**

(giudizio)

relazione

**Parlamento in seduta
comune**

(messa in stato di accusa)



I Presidenti della Repubblica

Nel corso della storia repubblicana, l'ufficio di Presidente della Repubblica è stato ricoperto dai seguenti Presidenti:

ENRICO DE NICOLA

1948

LUIGI EINAUDI

1948-1955

GIOVANNI GRONCHI

1955-1962

ANTONIO SEGNI

1962-1964

GIUSEPPE SARAGAT

1964-1971

GIOVANNI LEONE

1971-1978

SANDRO PERTINI

1978-1985

FRANCESCO COSSIGA

1985-1992

OSCAR LUIGI SCALFARO

1992-1999

CARLO AZEGLIO CIAMPI

1999-2006

GIORGIO NAPOLITANO

2006 -

L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE CIAMPI

	1° scrutinio	
Presenti	990	
Votanti	990	CIAMPI
Astenuti	0	
Maggioranza dei 2/3	674	707 VOTI

L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE NAPOLITANO

	4° scrutinio	
Presenti	1000	NAPOLITANO
Votanti	990	
Astenuti	10	
Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea	505	
		543 VOTI

Napolitano secondo mandato

- **Sesto scrutinio**
- Componenti: 1007, Presenti: 997, Votanti: 997
Maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea: 504
- **Nome Giorgio Napolitano (eletto) 738**
Risulta eletto: Giorgio Napolitano (2° mandato)

XIII ELEZIONE

- **L'elezione del Presidente della Repubblica Italiana del 2015**, svoltasi tra il 29 e il 31 gennaio, è stata la tredicesima elezione del Capo dello Stato. Al quarto scrutinio Sergio Mattarella è stato eletto Presidente della Repubblica

VOTANTI

- Oltre ai 630 deputati, ai 315 senatori eletti e ai 6 senatori a vita, partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica anche 58 rappresentanti delle regioni, per un totale di 1009 elettori.
-

Maggioranza richiesta

- i due terzi dei componenti l'assemblea (673) per i primi tre scrutini
- la maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea (505) dal quarto scrutinio

31 gennaio 2015

IV scrutinio

- Per la nomina è richiesta una maggioranza assoluta dei 1009 membri dell'Assemblea.
- Risulta eletto: Sergio Mattarella, con 665 preferenze